

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA

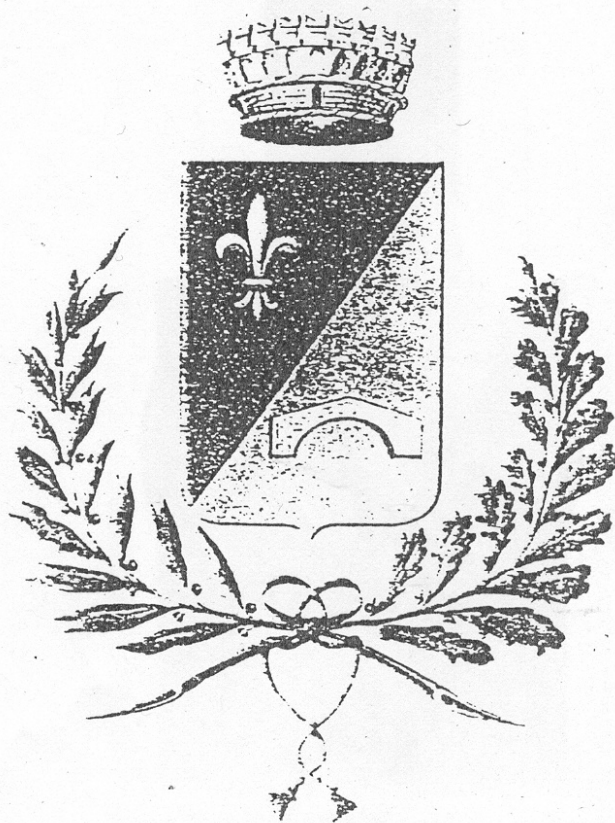
REGIONE LOMBARDIA

MILANO - LUNEDÌ, 24 AGOSTO 1992

SERIE STRAORDINARIA INSERZIONI N. 35/6

Statuto del Comune di Erve (BG)

Adottato dal Consiglio Comunale nelle sedute del 3 ottobre e 28 novembre 1991 con deliberazioni nn. 23 e 30.
Esecutive con provvedimento del C.R.C. del 10 gennaio 1992 - n. 946.



STATUTO**Titolo I
PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI****Art. 1 - Comune**

1. Il Comune di Erve è ente autonomo nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione, dalle leggi generali della repubblica e del presente Statuto.

2. Esercita funzioni proprie e le funzioni attribuite e delegate dalle Leggi Statali e Regionali

Art. 2 - Territorio e sede Comunale

1. Il Comune è costituito dalle seguenti località storicamente riconosciute dalla comunità: Butto - Cereda - Costalottiere - Cabaggio - Pratomolone - Nesolio - Pero - Saina - Torre e Centro.

2. Confina con i Comuni di: Brumano - Carenno - Calziocorte - Vercurago e Lecco.

3. la sede degli organi comunali è fissata nel Comune medesimo.

4. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale, in casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il Consiglio Comunale può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.

Art. 3 - Stemma e Gonfalone

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di Erve e con lo stemma concesso e gonfalone con D.P.R. del 18 aprile 1964.

2. Lo stemma è costituito da un giglio posto in campo rosso e un ponte in campo blu.

3. Per l'uso del gonfalone si richiama il D.P.C.M. del 3 giugno 1986.

Art. 4 - Albo Pretorio

1. Il Comune è dotato di un albo pretorio situato nel Palazzo Civico per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.

2. Il Messo Comunale è responsabile delle pubblicazioni e della tenuta dell'apposito registro, da cui devono risultare, in ogni caso, gli estremi di pubblicazione. Sono comunque fatte salve le responsabilità del Segretario Comunale.

Art. 5 - Finalità

1. Il Comune, rappresenta la Comunità, ne promuove lo sviluppo e ne cura gli interessi: regolamenta ed amministra le funzioni allo stesso conferite dalla legge, perseguendo l'autogoverno e concorrendo al rinnovamento della società e dello Stato, nel rispetto dell'ordinamento democratico della Repubblica Italiana.

Art. 6 - Tutela della Salute

Il Comune concorre a garantire, nell'ambito delle proprie competenze, il diritto alla salute, programma e realizza per gli utenti più bisognosi un servizio di assistenza sociale con particolare riferimento agli anziani, ai minori, ai portatori di handicap, agli inabili ed agli invalidi.

Art. 7 - Tutela del patrimonio naturale, storico, artistico

1. Il Comune adotta le misure necessarie a conservare, difendere e valorizzare l'ambiente.

2. Tutela il patrimonio storico, artistico ed archeologico garantendone il godimento da parte della comunità.

Art. 8 - Tutela dei beni culturali, promozione dello sport e del tempo libero

1. Il comune tutela la conservazione e promuove lo sviluppo del patrimonio culturale anche nelle sue espressioni di lingua, di costume e di tradizioni locali.

2. Incoraggia e favorisce lo sport di base, il turismo sociale e giovanile.

3. Le modalità di utilizzo delle strutture, dei servizi e degli impianti saranno disciplinati da apposito regolamento.

Art. 9 - Programmazione e forme di cooperazione

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.

2. Opera per stabilire forme e canali di cooperazione e di scambi con altri enti locali e con organizzazioni europee e internazionali.

3. Concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione Lombardia, avvalendosi dell'apporto delle formazioni operanti nel suo territorio.

4. I rapporti con gli altri comuni, con la provincia e la regione, nonché con gli organismi sovramunicipali, sono informati ai principi di cooperazione complementarietà e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.

5. Al fine di raggiungere una migliore qualità dei servizi, il Comune delega proprie funzioni alla Comunità Montana.

**Titolo II
ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE****Art. 10 - Organi**

1. Sono organi elettivi del Comune: il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco.

Art. 11 - Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale, rappresentando l'intera comunità, determina l'indirizzo ed esercita il controllo politico-amministrativo.

2. Il Consiglio, costituito in conformità alla legge, ha autonomia organizzativa e funzionale.

Art. 12 - Competenze ed attribuzioni

1. Il Consiglio comunale esercita le potestà e le competenze in previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.

2. Impronta l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon andamento e l'imparzialità.

3. Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale.

4. Gli atti fondamentali devono contenere la individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.

5. Ispira la propria azione al principio di solidarietà.

Art. 13 - Sessioni e convocazioni

1. L'attività del Consiglio si svolge in sessioni ordinarie e straordinarie: il Consiglio si riunisce in sessione ordinaria due volte all'anno: l'una nei mesi di aprile, maggio o giugno, l'altra nei mesi di settembre, ottobre o novembre: per approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente e per approvazione del bilancio di previsione.

2. Il Consiglio è convocato dal Sindaco che formula l'ordine del giorno, secondo le norme del regolamento, su richiesta di un quinto dei consiglieri in carica purché gli argomenti di convocazione siano di competenza del Consiglio Comunale: in questo caso l'adunanza deve essere tenuta entro venti giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta. In caso di urgenza la convocazione può avere luogo con preavviso non inferiore a 24 ore.

Art. 14 - Commissioni

1. Il Consiglio Comunale si articola in commissioni consiliari permanenti elette con criterio proporzionale.

2. Il Regolamento stabilisce il numero delle commissioni, la loro competenza, le norme di funzionamento e le forme di pubblicità dei lavori.

3. Il Consiglio Comunale può eleggere, nei modi e nelle forme previste per la nomina delle commissioni permanenti, le commissioni temporanee o speciali.

4. Le commissioni non hanno poteri deliberativi.

Art. 15 – I Consiglieri Comunali

1. I Consiglieri Comunali rappresentano l'intero Comune, senza vincolo di mandato.

2. L'entità ed i tipi di indennità a loro spettanti a seconda delle funzioni svolte, sono stabiliti dalla legge.

Art. 16 – Diritti e Doveri dei Consiglieri

1. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo del Consigliere Comunale, previsti dalla legge, sono disciplinati dal regolamento.

2. L'esame delle proposte di deliberazione è subordinato all'acquisizione dei pareri previsti dalla legge, in osservanza del principio del «giusto procedimento».

3. Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale.

Art. 17 – Gruppi Consiliari

1. I Consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento e ne danno comunicazione al segretario comunale. Qualora non si eserciti tale facoltà entro 60 giorni dall'insediamento degli organi elettivi, i capigruppo sono individuati nei consiglieri, non componenti la giunta, che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.

Art. 18 – Regolamento interno

1. Le norme relative all'organizzazione ed al funzionamento del Consiglio Comunale di cui al Capo I ed al Capo II del presente titolo, sono contenute in un regolamento approvato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.

Art. 19 – Giunta Comunale

1. La Giunta è l'organo di governo del Comune.

2. Impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e della efficienza.

3. Adotta tutti gli atti concreti, idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal Consiglio Comunale.

4. Esamina collegialmente gli argomenti da proporre al Consiglio Comunale.

Art. 20 – Elezioni e prerogative

1. La giunta è eletta nei termini e con le modalità stabilite dalla legge, sulla base di un documento programmatico presentato al segretario del Comune, almeno 5 giorni prima dell'adunanza del Consiglio.

2. Le cause di ineleggibilità ed incompatibilità, la posizione giuridica, lo status dei componenti l'organo e gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge.

3. Oltre ai casi di incompatibilità previsti dal comma 2, non possono contemporaneamente far parte della giunta gli ascendenti ed i discendenti, l'adottante e l'adottato, i fratelli, i coniugi e gli affini di I grado.

4. Il Sindaco e gli assessori esclusi i casi di dimissioni singole, restano in carica fino all'insediamento dei successori.

Art. 21 – Composizione

1. La Giunta è composta dal Sindaco, che la presiede e n. 4 assessori.

Art. 22 – Attribuzioni

1. La Giunta Comunale è l'organo esecutivo del Comune.

2. Compie tutti gli atti che per legge e per il presente statuto non sono riservati al Consiglio Comunale o al Sindaco.

Art. 23 – Deliberazioni degli organi collegiali

1. Gli organi collegiali deliberano validamente con l'intervento della maggioranza dei componenti assegnati, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle leggi.

2. Tutte le deliberazioni sono assunte di regola, con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.

3. Le sedute del Consiglio e delle Commissioni consiliari sono pubbliche. Nel caso in cui debbano essere formulate valutazioni e apprezzamenti su «persone», il presidente dispone la trattazione dell'argomento in «seduta segreta».

4. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione, il deposito degli atti e la verbalizzazione delle sedute del Consiglio e della Giunta sono curate dal Segretario Comunale secondo le modalità ed i termini stabiliti dal regolamento. Il Segretario comunale non partecipa alle sedute quando si trova in uno dei casi di incompatibilità. In tal caso è sostituito in via temporanea da un componente del collegio nominato dal presidente.

5. Le Commissioni consiliari possono affidare ad un proprio componente le funzioni di segretario della seduta, con il compito di verbalizzare le determinazioni assunte, con le modalità previste dal regolamento.

6. I Verbali delle sedute delle Commissioni sono firmati da tutti i componenti presenti.

Art. 24 – Sindaco

1. Il Sindaco è il capo del governo locale ed in tale veste esercita funzioni di rappresentanza, di presidenza, di sovrintendenza e di amministrazione.

2. Ha competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo dell'attività degli assessori e delle strutture gestionali-esecutive.

3. La legge disciplina le modalità per l'elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all'ufficio di sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica.

4. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autoorganizzazione delle competenze connesse all'ufficio.

Art. 25 – Attribuzioni di amministrazione

1. Il Sindaco:

a) ha la rappresentanza generale dell'ente;
b) ha la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività politico-amministrativa del Comune;

c) può sospendere l'adozione di atti specifici concernenti l'attività amministrativa dei singoli assessori per sottoporli all'esame della giunta;

d) impartisce direttive al segretario comunale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;

e) ha facoltà di delega;

f) promuove ed assume iniziativa per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;

g) può concludere, sentita la giunta, accordi con i soggetti interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale;

h) convoca i comizi per i referendum consultivi (se istituiti);

i) adotta ordinanze ordinarie;

l) rilascia le autorizzazioni commerciali, di polizia amministrativa, nonché le autorizzazioni e le concessioni edilizie;

m) emette provvedimenti in materia di occupazione d'urgenza, espropri, che la legge, genericamente assegna alla competenza del Comune;

n) assegna gli alloggi di edilizia residenziale pubblica;

o) presiede le commissioni di gara.

Art. 26 - Attribuzioni di vigilanza

Il Sindaco:

a) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi, informazioni ed anche atti interni riservati;

b) promuove direttamente o avvalendosi del Segretario Com.le, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;

c) compie gli atti conservativi dei diritti del Comune;

d) collabora con il Revisore dei conti del Comune per definire le modalità di svolgimento delle sue funzioni nei confronti delle istituzioni.

Art. 27 - Attribuzioni di organizzazione

Il Sindaco:

a) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute e dispone la convocazione del consiglio comunale e lo presiede ai sensi del Regolamento;

b) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presiedute, nei limiti previsti dalle leggi;

c) propone argomenti da trattare e dispone con atto informale la convocazione della Giunta;

d) ha i poteri di delega generale o parziale delle sue competenze ed attribuzioni ad uno o più assessori e a consiglieri comunali;

e) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al consiglio.

Art. 28 - Vicesindaco

1. Il vicesindaco è l'assessore che riceve dal Sindaco delega generale per l'esercizio di tutte le sue funzioni in caso di assenza o impedimento.

2. Gli assessori, in caso di assenza o impedimento del vicesindaco esercitano le funzioni sostitutive del Sindaco secondo l'ordine di anzianità, data dall'età.

3. Delle deleghe rilasciate al vicesindaco ed agli assessori deve essere fatta comunicazione al consiglio ed agli organi previsti dalla legge.

Art. 29 - Assessore Anziano

È l'assessore più anziano d'età.

Titolo III ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

Capo I Segretario comunale

Art. 30

1. Il Segretario comunale nel rispetto della legge che ne disciplina lo stato giuridico, ruolo e funzioni, è l'organo burocratico che assicura la direzione tecnico-amministrativa degli uffici e dei servizi.

2. Per la realizzazione degli obiettivi dell'Ente, esercita di sua competenza con potestà d'iniziativa ed autonomia di scelta degli strumenti operativi e con responsabilità di risultato. Tali risultati sono sottoposti alla verifica del Sindaco che ne riferisce in giunta.

3. Il Segretario, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed in conformità alle norme regolamentari, svolge le funzioni di cui all'art. 52 e 53 della legge 142/90.

4. In particolare il Segretario adotta i seguenti atti:

a) roga i contratti ed autentica le scritture private e gli atti unilaterali nei quali l'ente è parte;

b) presiede le commissioni di concorso per la selezione del personale;

c) cura l'attuazione dei provvedimenti dell'ente;

d) è responsabile dell'istruttoria delle deliberazioni e dei relativi atti esecutivi;

e) formula proposte agli organi elettivi;

f) riceve l'atto di dimissioni del Sindaco, le proposte di revoca e la mozione di sfiducia costruttiva;

g) presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum;

h) adotta gli atti e provvedimenti di rilevanza esterna connessi all'esercizio delle sue competenze;

i) partecipa alle sedute del Consiglio e della Giunta;

l) riceve dai consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della Giunta soggette all'eventuale controllo.

Capo II Uffici e personale

Art. 31 - Principi strutturali ed organizzativi

1. L'Amministrazione dell'Ente-Comune si attua mediante un'attività per obiettivi e deve essere informata ai seguenti principi:

a) individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;

b) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale;

c) il regolamento del personale, individua forme e modalità di organizzazione e di gestione della struttura interna.

Art. 32 - Personale

1. Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l'ammodernamento delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.

2. La disciplina del personale è riservata agli atti normativi dell'Ente che danno esecuzione alle leggi, allo statuto e ai contratti collettivi di lavoro.

3. Il regolamento dello Stato giuridico ed economico del personale disciplina in particolare:

a) struttura organizzativa-funzionale;

b) dotazione organica;

c) modalità di assunzione e cessazione dal servizio;

d) diritti, doveri, sanzioni;

e) trattamento economico;

f) modalità organizzative della commissione di disciplina.

Art. 33 - Collaborazioni esterne

1. Possono essere previste collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.

2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'Ente devono stabilirne:

- la durata che, comunque, non potrà essere superiore alla durata del programma;

- i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico;

- la natura privatistica del rapporto.

Titolo IV SERVIZI

Art. 34 - Forme di gestione

1. L'attività diretta a conseguire, nell'interesse della comunità, obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione di beni, viene svolta attraverso servizi pubblici che possono essere istituiti e gestiti anche con diritto di privativa del Comune, ai sensi di legge.

2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presente Statuto.

3. La comparazione avverrà tra la gestione in economia, la costituzione di istituzione, affidamento in appalto o in concessione, nonché tra la forma singola o quella associata mediante convenzione, unione di comuni, ovvero consorzio.

4. Nell'organizzazione dei servizi devono essere, comunque assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

5. Il Consiglio comunale delega alla Comunità Montana l'organizzazione e la gestione di funzioni e servizi di propria competenza, quando la dimensione comunale non consente di realizzare una gestione ottimale ed efficiente.

Art. 35 - Gestione in economia

1. L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono di norma, disciplinati da appositi regolamenti.

Titolo V CONTROLLO INTERNO

Art. 36 - Principi e criteri

1. Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili dovranno favorire una lettura per programmi ed obiettivi affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo all'efficacia dell'azione del Comune.

2. L'attività di revisione potrà comportare proposte al consiglio comunale in materia di gestione economico-finanziaria dell'ente. E facoltà del Consiglio richiedere agli organi e agli uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e di singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all'organizzazione ed alla gestione dei servizi.

3. Il regolamento di contabilità disciplina, tra l'altro, gli aspetti organizzativi e funzionali dell'ufficio del Revisore del conto e ne specifica le attribuzioni di controllo, di impulso, di proposta e di garanzia, con l'osservanza della legge, dei principi civilistici concernenti il controllo delle società per azioni e del presente Statuto.

4. Nello stesso regolamento verranno individuate forme e procedure per un corretto ed equilibrato raccordo operativo-funzionale tra la sfera di attività del Revisore e quella degli organi e degli uffici dell'ente.

Art. 37 - Revisore del conto

1. Il revisore del conto, deve possedere i requisiti prescritti dalle norme sull'ordinamento delle autonomie locali.

2. Nell'esercizio delle sue funzioni, con modalità e limiti definiti nel regolamento, il revisore dopo aver avuto accesso agli atti e documenti connessi alla sfera delle sue competenze, dovrà relazionare agli organi competenti.

Art. 38 - Controllo di gestione

1. Per definire in maniera compiuta il complessivo sistema dei controlli interni dell'ente, il regolamento individua metodi, indicatori e parametri quali strumenti di supporto per le valutazioni di efficacia, efficienza ed economicità dei risultati conseguiti rispetto ai programmi ed ai costi sostenuti.

2. La tecnica del controllo di gestione deve costruire misuratori idonei ad accertare periodicamente:

- a) la congruità delle risultanze rispetto alle previsioni;
- b) la quantificazione economica dei costi sostenuti per la verifica di coerenza con i programmi approvati;
- c) il controllo di efficacia ed efficienza della attività amministrativa svolta;

d) l'accertamento degli eventuali scarti negativi fra progetto e realizzato ed individuazione delle relative responsabilità.

PARTE II ORDINAMENTO FUNZIONALE

Titolo I ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE

Art. 39 - Organizzazione sovracomunale.

Il Comune di Erve promuove e favorisce forme di collaborazione con altri enti pubblici territoriali e con la Comunità Montana, al fine di coordinare ed organizzare unitamente agli stessi i propri servizi tenendo al superamento del rapporto puramente istituzionale.

Capo II Forme collaborative

Art. 40 - Principio di cooperazione

1. L'attività dell'ente diretta a conseguire uno o più obiettivi di interesse comune con altri enti locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.

Art. 41 - Convenzioni

1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attività di comune interesse, ovvero la esenzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con altri enti locali o loro enti strumentali.

2. Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge, sono approvate dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti.

Art. 42 - Consorzi

1. Il consiglio comunale, in coerenza ai principi statuari, promuove la costituzione del consorzio tra enti per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico imprenditoriale, ovvero per economia di scala qualora non sia conveniente l'istituzione di azienda speciale e non sia opportuno avvalersi delle forme organizzative per i servizi stessi, previste nell'articolo precedente.

Art. 43 - Accordi di programma

1. Il Comune per la realizzazione di opere, interventi o programmi previsti in leggi speciali o settoriali che necessitano della attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l'integrazione dell'attività di più soggetti interessati, promuove e conclude accordi di programma.

2. L'accordo, oltre alle finalità perseguite, deve prevedere le forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori ed, in particolare:

- a) determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;
- b) individuare attraverso strumenti appropriati, quali il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti fra gli enti coinvolti;
- c) assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.

3. Il Sindaco definisce e stipula l'accordo, previa deliberazione d'intenti della Giunta comunale, con l'osservanza delle altre formalità previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuite con lo Statuto.

Titolo II **PARTECIPAZIONE POPOLARE**

Art. 44 - Partecipazione

1. Il Comune considera la partecipazione quale possibilità reale e atto concreto del cittadino per concorrere e determinare, su un piano di uguaglianza con gli altri membri, gli obiettivi principali della collettività, la destinazione delle risorse a determinati impieghi, il modello di convivenza a cui tendere, la distribuzione fra tutti dei costi e dei benefici.

2. Il Comune privilegia le libere forme associative, le organizzazioni di volontariato, attivando forme di collaborazione e incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'ente.

3. Ai cittadini, inoltre, sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscano il loro intervento nella formazione degli atti.

4. L'Amministrazione può attivare forme di consultazione per acquisire il parere di soggetti economici su specifici problemi.

5. Il presente Statuto, al fine di realizzare i principi della partecipazione popolare, costituisce e disciplina i seguenti istituti:

- a) organi di partecipazione;
- b) referendum;
- c) difensore civico.

6. Lo Statuto attiva e regola:

- a) le forme di collaborazione dei cittadini con l'ente;
- b) il diritto di accesso;
- c) il diritto all'informazione

Capo I

Iniziativa politica e amministrativa

Art. 45 - Interventi nel procedimento amm.vo

1. I cittadini ed i soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo, hanno facoltà di intervenire, tranne che per i casi espressamente esclusi dalla legge e dai regolamenti comunali. La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire ad opera sia dei soggetti singoli che di soggetti collettivi rappresentativi di interessi superindividuali.

2. Il responsabile del procedimento, contestualmente all'inizio dello stesso, ha l'obbligo di informare gli interessati mediante comunicazione personale contenente le indicazioni previste per legge.

3. Qualora sussistano particolari esigenze di celerità o il numero dei destinatari o la indeterminatezza degli stessi la renda particolarmente gravosa, è consentito prescindere dalla comunicazione provvedendo a mezzo di pubblicazione all'albo pretorio o altri mezzi, garantendo, comunque altre forme di idonea pubblicizzazione e informazione.

4. Gli aventi diritto, entro 30 giorni dalla comunicazione personale e dalla pubblicazione del provvedimento, possono presentare istanze, memorie scritte, proposte e documenti pertinenti all'oggetto del procedimento.

5. Il responsabile dell'istruttoria, entro 20 giorni dalla ricezione delle richieste di cui al precedente comma 5, deve pronunciarsi sull'accoglimento o meno e rimettere le sue conclusioni all'organo comunale competente all'emanazione del provvedimento finale.

Art. 46 - Istanze

1. I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al Sindaco interrogazioni con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività dell'Amministrazione.

2. La risposta all'interrogazione viene fornita entro il termine massimo di 30 giorni dal Sindaco, o dal Segretario, a seconda della natura politica o gestionale dell'aspetto sollevato.

Art. 47 - Petizioni

1. Tutti i cittadini possono rivolgersi agli organi dell'Amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.

2. Il regolamento di cui al terzo comma dell'articolo 46 determina la procedura della petizione, i tempi, le forme di pubblicità e l'assegnazione all'organo competente, il quale procede nell'esame e predispone le modalità di intervento del Comune sulla questione sollevata o l'archiviazione qualora non ritenga di aderire all'indicazione contenuta nella petizione. In quest'ultimo caso, il provvedimento conclusivo dell'esame da parte dell'organo competente deve essere espressamente motivato ed adeguatamente pubblicizzato.

3. La petizione è esaminata dall'organo competente entro giorni 30 dalla presentazione.

4. Se il termine previsto al comma terzo non è rispettato, ciascun consigliere può sollevare la questione in consiglio, chiedendo ragione al Sindaco del ritardo o provocando una discussione sul contenuto della petizione. Il Sindaco è tenuto a porre la petizione, all'ordine del giorno della prima seduta del consiglio, e comunque non oltre 90 giorni dalla sua presentazione.

5. La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso, di cui è garantita al soggetto proponente la comunicazione.

Art. 48 - Proposte

1. N. 20 cittadini possono avanzare proposte per l'adozione di atti amministrativi che il Sindaco trasmette entro 30 giorni successivi all'organo competente, corredate dal parere dei responsabili dei servizi interessati e del segretario, nonché all'attestazione relativa alla copertura finanziaria.

2. L'organo competente deve sentire i proponenti dell'iniziativa entro 30 giorni dalla presentazione della proposta.

3. Tra l'amministrazione comunale ed i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l'iniziativa popolare.

Capo II

Associazionismo e partecipazione

Art. 49 - Principi Generali

1. Il Comune valorizza le autonome forme associative e di cooperazione dei cittadini attraverso forme di incentivazione, con apporti sia di natura finanziaria-patrimoniale, che tecnico-professionale e organizzativa, l'accesso ai dati di cui è in possesso l'amministrazione e tramite l'adozione di idonee forme di consultazione nel procedimento di formazione degli atti generali inerenti la loro attività.

2. I relativi criteri generali vengono periodicamente stabiliti dal Consiglio Comunale.

Art. 50 - Associazioni

1. La giunta comunale registra, previa istanza degli interessati e per i fini di cui al precedente articolo, le associazioni che operano sul territorio.

2. Le scelte amministrative che incidono o possono produrre effetti sull'attività delle associazioni devono essere precedute dalla acquisizione di pareri espressi dagli organismi collegiali delle stesse entro 30 giorni dalla richiesta dei soggetti interessati.

Art. 51 - Organismi di partecipazione

1. Il Comune promuove e tutela le varie forme di partecipazione dei cittadini.

2. L'amministrazione comunale per la gestione di particolari servizi può promuovere la costituzione di appo-

siti organismi, determinando finalità da perseguire, requisiti per l'adesione, composizione degli organi di direzione, modalità di acquisizione dei fondi e loro gestione.

Art. 52 - Partecipazione alle Commissioni

1. Le commissioni consiliari, su richiesta delle associazioni e degli organismi interessati, invitano ai propri lavori i rappresentanti di questi ultimi.

Capo III Referendum - Diritti di accesso

Art. 53 - Referendum

1. Sono previsti referendum consultivi in tutte le materie di esclusiva competenza comunale, al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che non devono trovare sintesi nella azione amministrativa.

2. Non possono essere indetti referendum: in materia di tributi locali e di tariffe, su attività amministrative vincolate da leggi statali e regionali, su materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo biennio.

3. Soggetti promotori del referendum possono essere:

- a) il 20 per cento del corpo elettorale;
- b) il consiglio comunale.

4. Il Consiglio comunale fissa nel regolamento: i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione.

5. La proposta sottoposta a referendum si ritiene approvata se partecipa più del 50% degli elettori e raccoglie la maggioranza assoluta dei voti.

Art. 54 - Effetti del Referendum

1. Entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco, il consiglio delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo.

2. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune.

Art. 55 - Diritto di accesso

1. Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso agli atti della amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite dal regolamento.

2. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal regolamento.

3. Il regolamento oltre ad enucleare le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui è applicabile l'istituto dell'accesso differito e detta norma di organizzazione per il rilascio di copie.

Art. 56 - Diritto di informazione

1. Tutti gli atti dell'amministrazione, delle aziende speciali e delle istituzioni sono pubblici, con le limitazioni previste al precedente articolo.

2. L'ente deve, di norma, avvalersi, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'albo pretorio, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti.

3. L'informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità.

4. La giunta comunale adotta provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.

5. Il regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire l'informazione ai cittadini, nel rispetto dei principi sopra enunciati e disciplina la pubblicazione per gli atti previsti dall'art. 26 legge 7 agosto 1990, n. 241.

Capo IV Difensore civico

Art. 57 - Nomina

1. Il Consiglio Comunale nomina il difensore civico.

2. Le norme relative alla elezione, durata in carica, funzioni, modalità d'intervento, sono disciplinate da apposito regolamento adottato dal Consiglio Comunale.

Titolo III STATUTO

Art. 58 - Funzione Normativa

1. Lo statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.

2. È ammessa l'iniziativa da parte di almeno 100 cittadini per proporre modificazioni allo Statuto anche mediante un progetto redatto in articoli. Si applica in tale ipotesi la disciplina prevista per l'ammissione delle proposte di iniziativa popolare.

3. Lo Statuto e le sue modifiche, entro 15 giorni successivi alla data di esecutività, sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscenza.

Art. 59 - Regolamenti

1. Il Comune emana regolamenti:

a) in tutte le materie ad essi demandate dalla legge o dallo Statuto;

b) in tutte le altre materie di competenza comunale.

2. Nelle materie di competenza riservata dalla legge generale sugli enti locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme generali e delle disposizioni statutarie.

3. Nelle altre materie i regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.

4. L'iniziativa dei regolamenti spetta alla Giunta, a ciascun consigliere ed ai cittadini, ai sensi di quanto disposto dall'art. 55 del presente statuto.

5. Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.

6. I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'Albo pretorio dopo l'adozione della delibera in conformità delle disposizioni sulla pubblicazione della stessa deliberazione, nonché per la durata di 15 giorni dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva. I regolamenti devono comunque essere sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscenza. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

Art. 60 - Adeguamento delle forme normative comunali a leggi sopravvenute

1. Gli adeguamenti dello Statuto e dei regolamenti debbono essere apportati, nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunale contenuti nella Costituzione, nella legge 8 giugno 1990, numero 142, ed in altre leggi e nello Statuto stesso, entro i 120 giorni successivi all'entrata in vigore delle nuove disposizioni.

Art. 61 - Norme transitorie e finali

1. Il presente Statuto entra in vigore dopo aver ottemperato agli adempimenti di Legge. Da tale momento cessa l'applicazione delle norme transitorie.

2. Il Consiglio approva entro un anno i regolamenti previsti dallo Statuto. Fino all'adozione dei suddetti regolamenti, restano in vigore le norme adottate dal Comune secondo la precedente legislazione che risultano compatibili con la legge e lo Statuto.